

Regolamento
sulla legge per l'innovazione economica (RLInn)
 (del 17 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 1 ¹I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:

- a) fissare i criteri d'accesso tramite decreto esecutivo;
- b) nominare la Commissione consultiva;
- c) costituire un ente con personalità giuridica propria al quale affidare le attività di marketing territoriale;
- d) elaborare, coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, un programma di promozione dell'innovazione, da sottoporre al Gran Consiglio in occasione del rinnovo del credito quadro.

²Restano riservate le competenze comunali.

Competenze della Divisione dell'economia

Art. 2 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:

- a) stipulare il contratto di prestazione con la società di fideiussione CF Sud;
- b) stipulare il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise;
- c) stipulare contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli obiettivi della legge nei limiti fissati dall'art. 16 cpv. 3 LInn.

Competenze dell'Ufficio per lo sviluppo economico

Art. 3 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio per lo sviluppo economico:

- a) definire tramite direttive le procedure e condizioni d'applicazione delle varie misure;
- b) valutare preliminarmente il rispetto dei criteri d'accesso definiti tramite decreto esecutivo;
- c) gestire il processo di valutazione delle richieste di aiuto e istruire il relativo incarto;
- d) autorizzare l'inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare l'aiuto richiesto;
- e) stanziare tramite decisione i contributi previsti agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 LInn;
- f) rilasciare l'autorizzazione per l'agevolazione fiscale comunale;
- g) svolgere direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell'art. 14 cpv. 1, 2 e 4 LInn stanziandone i contributi necessari;
- h) redigere un rapporto sull'utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni.

**Competenze dell'Ufficio dell'amministrazione
 e del controlling**

Art. 4 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio dell'amministrazione e del controlling:

- a) erogare gli aiuti finanziari ai sensi della LInn;
- b) monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d'accesso;
- c) istruire le pratiche per la restituzione degli aiuti concessi;
- d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all'art. 20 cpv. 1 LInn;
- e) gestire una banca dati dei progetti sostenuti;
- f) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della LInn.

Campo di applicazione (art. 4 LInn)

Art. 5 ¹Le start-up in stadio di sviluppo iniziale possono beneficiare esclusivamente delle misure previste all'art. 13 LInn.

²Progetti di autoimprenditorialità non rientrano nel campo di applicazione della LInn.

Aziende beneficiarie (art. 5 LInn)

Art. 6 ¹Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche:

- a) operano in settori ad alto valore aggiunto;
- b) impiegano in prevalenza manodopera altamente qualificata;
- c) svolgono attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo;
- d) realizzano una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone.

²Il capofila del consorzio di cui all'art. 5 cpv. 3 LInn deve garantire che l'implementazione del progetto e gli investimenti relativi siano realizzati nel Cantone.

Criteri di ammissibilità (art. 6 LInn)

Art. 7 ¹I progetti vengono valutati in tre fasi:

- a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso determinati nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato;
- b) valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
- c) analisi delle ricadute a livello territoriale.

²Le misure previste agli art. 7 cpv. 1 lett. c e 9 LInn vengono valutate con procedura agevolata che comprende:

- a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso determinati nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato;
- b) verifica della conformità della richiesta.

³Le ricadute a livello territoriale sono valutate in base ai seguenti aspetti:

- a) struttura del personale;
- b) gettito fiscale;
- c) responsabilità sociale;
- d) reti di collaborazione;
- e) localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.

⁴Gli aiuti concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale.

TITOLO II Misure dirette

Investimenti immateriali (art. 7 LInn)

Art. 8 ¹Possono beneficiare degli incentivi previsti all'art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

²I costi interni di ricerca e sviluppo vanno contabilizzati in maniera separata.

³I costi di riqualifica del personale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. d LInn vengono considerati unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, b o c LInn.

⁴I contributi di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a e c LInn possono essere di natura forfettaria.

⁵I contributi di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. c LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca e vengono giustificati a conclusione del progetto.

Investimenti materiali (art. 8 LInn)

Art. 9 ¹Sono investimenti materiali quelli attivati a bilancio e ammortizzati in più anni, ad esclusione di quelli immobiliari.

²Sono computabili esclusivamente gli investimenti realizzati nel Cantone.

³Il contributo non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti.

Internazionalizzazione (art. 9 LInn)

Art. 10 ¹I contributi di cui all'art. 9 LInn soggiacciono alla verifica dei criteri d'accesso fissati dal Consiglio di Stato tramite decreto esecutivo.

²I contributi di cui all'art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria.

³I contributi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti.

Agevolazioni fiscali cantonali (art. 11 LInn)

Art. 11 ¹Sono considerate nuove:

- a) le aziende che, al momento della richiesta d'agevolazione, sono iscritte da meno di un anno nel registro dei contribuenti del Cantone;
- b) le aziende che operano un cambiamento essenziale dell'attività, in particolare se, entro un massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella composizione della cifra d'affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.

²L'importo esentato sarà computato sulle imposte dell'azienda entro la fine del periodo agevolato, pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.

³Il limite massimo d'importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato.

⁴L'azienda è tenuta a restituire il totale dell'importo esentato qualora dovesse abbandonare il territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell'agevolazione.

⁵Le aziende che beneficiano dell'agevolazione fiscale sono soggette alla procedura di tassazione secondo la legge tributaria.

⁶L'agevolazione fiscale può essere concessa solo previo preavviso favorevole della Divisione delle contribuzioni e della Divisione delle risorse.

⁷Nella concessione dell'agevolazione fiscale sono da considerare gli effetti sulla perequazione finanziaria intercantionale.

Agevolazioni fiscali comunali (art. 11 LInn)

Art. 12 ¹La richiesta di agevolazione comunale soggiace alle procedure che regolano la concessione di un'agevolazione cantonale.

²L'Ufficio per lo sviluppo economico richiede il preavviso della Sezione degli enti locali, per verificare l'incidenza della misura sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione.

TITOLO III Misure indirette

Premi (art. 13 LInn)

Art. 13 L'Ufficio per lo sviluppo economico può accordare, tramite partner terzi accreditati, un importo annuo dedicato alla concessione di premi a favore di iniziative imprenditoriali innovative.

TITOLO IV Competenze finanziarie e norme procedurali

Procedura e condizioni per le richieste di aiuto

(art. 17 LInn)

Art. 14 ¹Per ogni misura, le procedure sono definite tramite direttive.

²La richiesta di aiuto viene presentata prima di procedere alla realizzazione degli investimenti.

³Possono essere considerati computabili i costi interni di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b LInn sostenuti fino ad un massimo di 1 anno prima dell'inoltro della richiesta.

⁴L'inizio anticipato degli investimenti deve essere preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare l'aiuto richiesto.

⁵Ogni modifica di un progetto approvato deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio per lo sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti di dettaglio.

⁶Modifiche sostanziali del progetto comportano una nuova decisione.

⁷La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione dell'aiuto. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato.

⁸L'Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell'incanto, può avvalersi del supporto di enti esterni.

Commissione consultiva (art. 18 LInn)

Art. 15 ¹La Commissione consultiva per l'innovazione economica ha i seguenti compiti:

- a) valutazione del grado d'innovazione di un progetto;
- b) ponderazione dell'aiuto in base alle ricadute sul territorio;
- c) approvazione di modifiche rilevanti di progetti già approvati;
- d) approvazione di proroghe per terminare gli investimenti.

²La Commissione consultiva esamina e preavvisa le direttive d'applicazione della LInn.

³La Commissione consultiva è composta al massimo da 11 membri ed è presieduta dal direttore della Divisione dell'economia.

Norme particolari (art. 19 LInn)

Art. 16 ¹L'azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di ammissibilità definiti nel decreto esecutivo sia al momento della richiesta che annualmente per un periodo di 10 anni dalla decisione di aiuto.

²L'Ufficio dell'amministrazione e del controlling procede a campione a una verifica del rispetto dei criteri.

TITOLO V
Disposizioni finali

Abrogazione (art. 22 LInn)

Art. 17 Il regolamento di applicazione della legge per l'innovazione economica del 28 gennaio 1998 è abrogato.

Entrata in vigore (art. 23 LInn)

Art. 18 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente,¹ in concomitanza all'entrata in vigore della legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015.

Pubblicato nel BU **2016**, 85.

¹ Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 85.